Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

Il nuovo regime sanzionatorio

Dott.ssa Fabiola Mietto

Capo I - Sanzioni penali (art. 55)

- grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti p**erpetrate attraverso frode o falsificazione;**

- Violazione del **divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione**.

Sanzioni penali - Art. 55 Fattispecie incriminatrici

Sanzione	Reato
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10.000 a 30.000	**Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente**, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'operazione in sede di adeguata verifica della clientela. **Stessa pena per chi utilizza tali dati e informazioni** (c. 1)
	Chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale o dell'operazione ovvero **si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione** (comma 2)

Comma 1

Soggetti attivi del reato sono tutti i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela come individuati nell'art. 3 del decreto.

Falsificazione: sia il falso materiale che il falso ideologico

Elemento soggettivo: è sufficiente il dolo generico costituito dalla **mera coscienza e volontà di fornire una falsa rappresentazione** di dati e informazioni in ordine al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale e all'operazione.

Comma 2

Soggetti attivi del reato sono tutti i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela come individuati nell'art. 3 del decreto

Consapevolezza della falsità dei dati e delle informazioni acquisite

Avvalersi di mezzi fraudolenti volti a pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni acquisite

Elemento soggettivo: è il dolo specifico di **pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni.**

Sanzioni penali - Art. 55 Fattispecie incriminatrici

Sanzione	Reato
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10.000 a 30.000	Soggetto che tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica **fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave (comma 3)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Ammenda da 5.000 a 30.000	Violazione del **divieto di comunicazione dell'avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta** (comma 4) (**natura contravvenzionale**)
Reclusione da 1 a 5 anni Multa da 310 a 1.550	**Falsificazione, alterazione ed indebito** utilizzo di **carte di credito** o di pagamento ovvero di **qualsiasi documento** che abiliti al prelievo di denaro contante o **all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi** (comma 5)

Comma 3

Soggetto attivo è il cliente ovvero il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico

Condotta è di tipo commissivo perché si forniscono informazioni non veritiere

Elemento psicologico: è il dolo generico

Concorso in reato: il professionista che agisce in buona fede non può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato di falso commesso dal cliente in quanto indotto in errore dall'altrui inganno con conseguente non punibilità ai sensi dell'art. 48 codice penale. Se ne fosse consapevole si applica il reato di cui al comma 2.

Comma 4

Soggetto attivo sono coloro che hanno effettuato una segnalazione di operazione sospetta e che sono tenuti ai sensi dell'art. 39 al divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi. Il divieto di informazioni si applica anche al flusso di ritorno delle informazioni ai sensi dell'art. 41 comma 3.

Condotta è di tipo commissivo e si realizza con qualsiasi comportamento idoneo a rivelare al soggetto interessato o a terzi quanto posto in essere

Elemento soggettivo: può consistere sia nel dolo che nella semplice colpa

Comma 5

Soggetto attivo chiunque

Condotte sono plurime:

- indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- La falsificazione o alterazione delle suddette carte o degli analoghi documenti;
- L'indebito possesso, acquisizione di carte di credito o di pagamento o documenti analoghi di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati

Elemento soggettivo: dolo specifico rappresentato dal fine del profitto anche se non è stato concretamente realizzato

Capo II – Sanzioni amministrative (artt. 56-69)

- graduate in funzione **della responsabilità e della capacità patrimoniale** della persona fisica o giuridica autrice della violazione.

Condotta	Sanzione «base»	Sanzione violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime (*) – Sanzione «qualificata»	Sanzioni violazioni meno gravi (art. 67, comma 2)	Importo massimo della sanzione	Violazioni gravi ripetute sistemiche plurime con vantaggio economico(*)
Violazione obblighi adeguata verifica (art. 56)	2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione del decreto sanzionatorio (°) (art. 66, comma 2)	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi (1.333 a 667)	50.000	
Violazione obbligo di astensione (art. 56)	2.000	Da 2.500 a 50.000		50.000	
Violazione obbligo conservazione dati (art. 57)	2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione del decreto sanzionatorio (art. 66 comma 2)	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi (1.333 a 667)	50.000	

(°) La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni restano pubblicate sul sito web del MEF per un periodo di cinque anni.

Art. 56 Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 2.000 in ipotesi di **omissione di acquisizione e verifica dei dati identificativi** (art. 1, comma 2, lett. n) e **delle informazioni** sul cliente, sul il titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e della natura della prestazione professionale.

La sanzione viene irrogata al verificarsi anche di una sola delle fattispecie. E' **una fattispecie omissiva** mentre siamo fuori dall'illecito amministrativo in presenza di azioni fattive (es. falsi commessi in occasione di una verifica della clientela).

La sanzione si applica anche ove si esegua la prestazione o si compia l'operazione nel caso in cui si dovrebbe essersi astenuti per l'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela (art. 42).

Art. 57: inosservanza degli obblighi conservazione di cui agli artt. 31 e 32

Sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 2.000 **se non si effettua in tutto o in parte** la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni di cui agli artt. 31 e 32 **o la si effettua tardivamente.**

Ipotesi aggravate art. 56 e 57, 2 comma

In presenza di violazioni **gravi, ripetute o sistemiche ovvero plurime** la sanzione amministrativa pecuniaria passa da **un minimo di 2.500 ad un massimo di 50.000.**

Ripetute:

- una medesima omissione viene commessa due o piu' volte;
- esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione nell'arco dell'ultimo quinquennio;
- contestuale trattazione di piu' atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato distinti quanto alle fattispecie ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente laddove per piu' di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata.

Ipotesi aggravate art. 56 e 57, 2 comma - segue

Sistemiche:

- sono parte di un sistema cioè di una pianificazione – si tratta di un modus operandi abituale o ampiamente prevalente del soggetto obbligato;
- è necessario un ambito di osservazione della condotta del soggetto obbligato ampia dal punto di vista dell'arco temporale e dell'ambito oggettivo delle violazioni accertate;
- Assume un peso rilevante nella determinazione della sanzione applicabile.

Plurime:

- abbiamo piu' violazioni anche se tra loro eterogenee;
- il carattere plurimo attiene alla singola contestazione elevata;
- si hanno violazioni plurime anche quanto sono distinte sotto il profilo soggettivo che oggettivo e distribuite nel tempo ma vengono contestate dall'autorità in un unico atto.

Ipotesi aggravate art. 56 e 57, 2 comma - segue

La gravità è determinata tenuto conto:

- **elemento soggettivo:** intensità e grado dell'elemento soggettivo avuto riguardo all'iscrivibilità in tutto o in parte della violazione alla **carenza, incompletezza o non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno (Insufficiente grado di diligenza rilevato nella condotta del soggetto obbligato)**
- **comportamenti tenuti nel corso del procedimento sanzionatorio**: grado di **collaborazione attiva** e **condotta** tenuta nei confronti dell'autorità nel **corso delle operazioni di accertamento**;
- **contesto in cui si è realizzata la condotta omissiva**: rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto anche avuto riguardo al **valore dell'operazione** e allo **loro incoerenza** rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- **Condotte esterne rispetto al fatto commesso**: reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato

Condotta	Sanzione «base»	Sanzione violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime (*) – «qualificata»	Importo massimo della sanzione	Violazioni gravi ripetute sistemiche plurime con vantaggio economico (*)
Violazione obbligo di segnalazione operazione sospetta (art. 58)	3.000	Da 30.000 a 300.000 e pubblicazione del decreto sanzionatorio (art. 66, comma 2)	300.000	• Importo massimo della sanzione elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico se determinato o determinabile e comunque non inferiore a 450.000; • fino ad un milione di euro se il vantaggio non è determinato o determinabile

(*) Interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico da due mesi a cinque anni

Art. 58 Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

La sanzione amministrativa pecuniaria **pari ad Euro 3.000 si applica se si omette di effettuare una segnalazione di operazione sospetta**, salvo che il fatto costituisca reato (comma 1).

In presenza di violazioni gravi, ripetute o sistemiche ovvero plurime la sanzione amministrativa pecuniaria passa da un **minimo di 30.000 ad un massimo di 300.000 (comma 2)** Se tali violazioni producono inoltre un vantaggio economico (comma 4) l'ammontare della sanzione viene elevato:

- **al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo se è determinato o determinabile e comunque non sia inferiore ad euro 450.000**;
- **elevato ad un milione di euro qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.**

Art. 58 Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (continua)

La sanzione base e quella aggravata (non quella ulteriore aggravata) si applica anche al personale degli intermediari bancari, finanziari e delle società fiduciarie tenuto alla comunicazione o alla segnalazione di cui all'art. 36, commi 2 e 6 e responsabile in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stesso o di diverse norme previste dal decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui **deriva come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione.**

Si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro se non si dà esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta disposto dall'UIF**.

Soggetti destinatari	Sanzione base	Importo massimo della sanzione
Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza Comitato per il Controllo sulla Gestione presso soggetti obbligati (art. 59)	5.000	30.000

Art. 59 Inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati

Soggetti interessati: componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo sulla Gestione presso soggetti obbligati (organi di controllo)

Condotta: non effettuare nell'esercizio delle proprie funzioni le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 del decreto (operazioni potenzialmente sospette e fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistemiche o plurime della normativa antiriciclaggio). La condotta si consuma anche se la segnalazione è effettuata in ritardo

Sanzione pecuniaria amministrativa: va da 5.000 a 30.000.

Irrogazione delle sanzioni: di competenza delle autorità di vigilanza dei soggetti obbligati presso cui svolgono le funzioni i componenti degli organi di controllo

.

Condotta	Sanzione base	Sanzione violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime	Sanzioni violazioni meno gravi	Importo massimo della sanzione	Violazioni gravi ripetute sistemiche plurime con vantaggio economico
Omessa esecuzione del provvedimento UIF di sospensione dell'operazione sospetta (art. 60)	5.000		50.000		
Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della UIF e degli ispettori MEF (art. 60)	5.000		50.000		

Art. 60 Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF

Condotta omissiva:

- non si fornisce all'UIF le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali;
- in occasione delle ispezioni ci si rifiuti di esibire documenti o di fornire notizie o si forniscano notizie errate od incomplete

Sanzione amministrativa pecuniaria: da 5.000 a 50.000 euro

Art. 62 Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

Soggetti destinatari	Violazione	Sanzione	Sanzione amministrativa accessoria
Soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario	Non hanno assolto in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico e hanno agevolato, facilitato o hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.	Da 10.000 a 5.000.000 Se il vantaggio ottenuto dall'autore dell'agevolazione sia superiore a 5.000.000 la sanzione pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto purché tale ammontare sia determinato o determinabile.	Interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Art. 63 Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

Violazione	Sanzione	
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (tranne libretti) (comma 1 e 6) – (art.49, commi 1,2,3,5,6 e 7)	Da 3 mila a 50 mila euro. Per violazioni di importi superiori a 250.000 la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali	
Divieto sui libretti al portatore (comma 2) – (art. 49, comma 12)	Da 250 a 500 euro	
Apertura di conti o libretti o risparmio in forza anonima o con intestazione fittizia (comma 3 e 7) – (art. 50, comma 1)	Dal 20% al 40% del saldo	Per violazioni importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%
Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati Esteri (comma 4 e 7) – (art. 50, comma 2)	Dal 10% al 40% del saldo	
Omessa comunicazione infrazioni relative ai limiti di contanti e titoli al portatore (comma 5) – (art. 51, commi 1)	Da 3 mila e 15 mila euro	

Art. 65 Procedimento sanzionatorio

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** è competente all'irrogazioni delle sanzioni per:

- **i soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di Vigilanza di Settore;**

- L'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di SOS, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

Segue..

- l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di SOS, imputabile ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

- **inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (Misure ulteriori) in ordine alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, al divieto di apertura e utilizzo di libretti anonimi e all'obbligo di comunicazione al MEF delle suddette violazioni**.

Art. 66 Misure ulteriori

Sono misure sanzionatore ulteriori accessorie alla sanzione principale:

- **sospensione dell'esercizio delle funzioni o dell'incarico;**
- **obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio**.

In caso di violazioni gravi, ripetute o sistemiche o plurime **il Mef deve informazione le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle**.

L'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico **non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.**

Art. 66 Misure ulteriori - segue

Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistemiche o plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di sos e controlli interni, il decreto MEF che irroga le sanzioni **deve essere subito pubblicato per estratto su apposita sezione del sito web del MEF o delle autorità di vigilanza del settore**.

Le informazioni restano sul sito web per 5 anni.

La **pubblicazione è bloccata se può comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso**. Se questi impedimenti hanno natura temporanea **la pubblicazione è differita al venirne meno.**

Art. 67 Criteri per l'applicazione delle sanzioni

L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria dipende da:

- la gravità e la durata della violazione;
- Il grado di responsabilità e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica;
- l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate e del pregiudizio cagionato a terzi, se determinabili;
- il livello di cooperazione fornito alle autorità competenti;

Segue…

- l'adozione di misure adeguate di valutazione e mitigazione del rischio;
- le precedenti violazioni alle disposizioni antiriciclaggio.

Per le violazioni di minori gravità di cui agli art. 56, 1 comma, art. 57, 1 comma l'importo della sanzione prevista dalle singole disposizioni può essere ridotta da 1/3 (1.333) a 2/3 (667).

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della legge 689/81 in materia di cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni.

Il cumulo giuridico prevede l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la sanzione piu' grave aumentata fino al triplo per colui che con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni.

Art. 68 Applicazione della sanzione in misura ridotta

Il destinatario del procedimento, **prima del termine previsto per l'impugnazione del decreto sanzionatorio:**

- Entro 30 giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio se residente in Italia,
- Entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero (ex. Art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 150/2011)

può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La riduzione è pari ad **1/3 della sanzione irrogata** ed è concessa se chi ne beneficia non se ne è già avvalso nei cinque anni precedenti.

Va presa in considerazione per il computo del quinquennio la data del provvedimento di accoglimento dell'istanza di applicazione della misura ridotta.

Art. 68 Applicazione della sanzione in misura ridotta - segue

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze **deve notificare al richiedente entro 30 gg di tempo dalla ricezione dell'istanza il provvedimento (dalla data di protocollo in entrata dell'istanza alla data di invio della notifica) di accoglimento o rigetto dell'istanza** indicando l'importo dovuto e come effettuare il pagamento.

In ipotesi di accoglimento il destinatario del procedimento deve effettuare il **pagamento entro 90 gg dalla notifica del provvedimento pena la perdita del beneficio**. Fino a tale data restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria.

La norma si applica a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa e si applica a tutte le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007.

Istituto dell'oblazione (art. 16 della Legge n. 689/81)

Si applica alle:

- violazioni di cui all'art. 49, commi 1, 2, 5, 6, 7 ed all'art. 51;

- per importi non superiori ad euro 250.000;

- se il soggetto non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Segue..

- L'articolo 16 permette di estinguere il procedimento amministrativo effettuando il versamento entro 60 gg dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora si stabilito il minimo della sanzione editabile, pari al doppio del relativo importo.

- L'istituto dell'oblazione non è applicabile per i professionisti che essendo a conoscenza delle violazioni concernenti le norme antiriciclaggio da parte dei propri clienti non provvedano a darne comunicazione agli enti preposti.

Art. 69 Successione di leggi nel tempo

Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce piu' illecito.

Sono aboliti in particolare i seguenti illeciti amministrativi con la conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti:

- Illeciti per violazioni degli artt. 37, 38 e 39 del previgente D. Lgs. n. 231/2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3) non essendo piu' previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;

Art. 69 Successione di leggi nel tempo - segue

- illeciti per violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 36, comma 4 del previgente D. Lgs. n. 231/2007, già penalmente sanzionati dall'art. 55, comma 7, poi depenalizzati dall'art. 1 del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 e non piu' previsti come illecitati sanzionati dal novellato D. Lgs. n. 231/2007;

- le violazioni relative alle regole sulle transazioni in contanti comprese fra i 1.000 e i 2.999 euro commesse anteriormente al 1 gennaio 2016;

- illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del previgente D. Lgs. n. 231/2007 non essendo piu' previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri.

Art. 69 Successione di leggi nel tempo - segue

Per le violazioni commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione solo se piu' favorevole (c.d. favor rei), ivi compresa l'applicabilità del pagamento in misura ridotta:

- successione di differenti disposizioni sanzionatorie;
- la medesima condotta sia prevista come illecita e sia sanzionata sia dalla legge in vigore al momento del fatto, sia dalle successive ma con regime sanzionatorio differente;
- In presenza di una sanzione di natura amministrativa e di una di natura penale, **prevale la sanzione di natura amministrativa questo sia che la sanzione penale sia prevista dalla disciplina vigente al momento del fatto o da quella successiva.**

Art. 69 Successione di leggi nel tempo - segue

Dal 4 luglio 2017 il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è **di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata dall'amministrazione procedente**. Tale termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere ascoltato nel corso del procedimento. La proroga prescinde dal numero degli interessati che hanno fatto richiesta di audizione. Decorso tale termine senza che sia stato emanato il provvedimento finale, il procedimento sanzionatorio si estingue e non può essere ulteriormente proseguito.

In ogni caso il procedimento si **considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.** La trasmissione dell'atto di contestazione deve effettuarsi esclusivamente tramite pec.

Per i procedimenti **pendenti alla data di entrata in vigore del decreto** il termine previsto, ove non ancora maturato, **è prorogato di ulteriori dodici mesi**

Art. 69 Successione di leggi nel tempo – segue

- atto di contestazione acquisito dall'Amministrazione in data 12 marzo 2015 e non vi sia stata richiesta di audizione il termine per la conclusione del procedimento è scaduto il 12 marzo 2017 e quindi il procedimento è estinto;
- atto di contestazione acquisito il 7 gennaio 2015 per il quale è stata fatta richiesta di audizione, la conclusione del procedimento scade il 7 luglio 2017 quindi dopo l'entrata in vigore della norma per cui la chiusura del procedimento è prorogata al 7 luglio 2018;
- atto di contestazione acquisito il 28 ottobre 2016 senza richiesta di audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 28 ottobre 2018 ed è prorogato al 28 ottobre 2019;
- Atto di contestazione acquisito in data 3 luglio 2017 con richiesta di audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 3 gennaio 2020 con proroga al 3 gennaio 2021.

Grazie dell’attenzione